

COMUNE DI CASOLI

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»	
3	Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»
4	Scopo delle «sovvenzioni»
5	Carattere delle «sovvenzioni»
6	Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»
7	Somministrazione delle «sovvenzioni»
CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»	
8	Soggetti beneficiari dei «contributi»
9	Scopo dei «contributi»
10	Carattere dei «contributi»
11	Procedura per l'assegnazione dei «contributi»
12	Erogazione dei «contributi»
CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»	
13	Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»
14	Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti
15	Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»
16	Procedure per l'assegnazione degli «ausili finanziari»
CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»	
17	Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»
18	Scopo della concessione di «vantaggi economici»
19	Natura del «vantaggio economico»
20	Procedure per ottenere il «godimento di un bene comunale»
21	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
22	Riesame delle situazioni in atto
23	Termine per la conclusione dei procedimenti
24	Individuazione delle unità organizzative
25	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
26	Leggi ed atti regolamentari
27	Pubblicità del regolamento
28	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;

b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc..;

c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio" : un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa ecc.) > senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Nota all'articolo 1

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli enti ed ai cui al medesimo comma 1.

Nota all'articolo 2

Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 38 - 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

2. Il lavoratore ha diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di lavoro in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

5. L'assistenza privata è libera.

CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art. 3 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 4 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso gli Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori Comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata salvo che non si tratti di progetti, iniziative finalizzati da Leggi o provvedimenti specifici.

Art. 5 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) STRAORDINARIO: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) CONTINUATIVO: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 6 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti Pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.


3. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta previa intesa con l'Assessore al ramo e i relativi Uffici interessati, il Sindaco o suo delegato, rimetterà alla Giunta Municipale la proposta di deliberazione.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

~~art. 7 - Somministrazione delle "sovvenzioni".~~

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, sconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

Si afferra la cancelleria



CAPO III

CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 8 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b) :

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 9 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore degli handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune, salvo che non si riferiscano a progetti finalizzati e finanziati da Leggi o provvedimenti specifici.

Art. 10 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) STRAORDINARIO: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) CONTINUATIVO: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 11 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Per la prima concessione entro 60 giorni, previa relazione dell'assessore delegato e degli uffici interessati, il Sindaco o suo delegato propone alla G.M. il relativo provvedimento da assumere; per la seconda concessione la relativa proposta sarà trasmessa per l'approvazione al C.C.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 12 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costiricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste dei interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art. 13 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta puramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 14 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo comune;
- b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio o ricoverati in ospedale;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli obblighi di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

Art. 15 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

Superamento stato di disagio

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza previa istruttoria degli uffici competenti e su proposta del Sindaco o suo delegato.

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale competente l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto, la Giunta Comunale, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

5. Si stabilisce come limite minimo la somma di £. 50.000 e come massimo la somma di £. 500.000.

Art. 16 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari".

Cause momentanee e straordinarie

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta del-

l'ufficio comunale) dalla Giunta Comunale.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trentazgiorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, qualora ne ricorrano le condizioni.

4. Si stabilisce come limite minimo la somma di £. 50.000 e come massimo la somma di £. 500.000===

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'articolo 13

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

19. (Polizia amministrativa) - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

.....omissis.....

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili, senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155

.....omissis.....

R.D. 13 giugno 1931, n. 773.

154 (art. 155 T.U. 1926) - È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'Interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

155 (art. 156 T.U. 1926) - Congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

Nota all'articolo 14

Codice Civile.

433 (Persone obbligate) - All'obbligo di prestare gli alimenti [2751, n. 7] sono tenuti nell'ordine:

- 1) il coniuge [145, 156];
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [261, 279, 439, 801; l. fall. 47].

Nota all'articolo 17

(D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

23.3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa e consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, o a comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibile le singole prestazioni.

24

CAPO V

ATTRIBUZIONI DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 17 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità

giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 18 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 19 - Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

- a1) la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
- a2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc..
- a3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- a4) la concessione delle altre proprietà comunali: Castello, Cinema, Scuole..

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- b1) pubblico trasporto;
- b2) trasporto scolastico;
- b3) mensa;
- b4) attività sportive gestite dal Comune;
- b5) assistenza domiciliare.

2. ~~Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.~~

Art. 20 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc...gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio competente e l'Assessore al ramo d'intesa col Sindaco, e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto, mentre per usi diversi e/o continuativi la Giunta alleggerà alla delibera uno schema di contratto da firmare.

5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza, salvo diversa motivata esigenza riconducibile ad altre forme di intervento previsti nel presente regolamento.

Art.21 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale.

CAPO VI

*Si affiora la terribile realtà
e fessura.*

69 ff. 2

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro ~~mesi~~ *60 gg* dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso su iniziativa del Segretario Comunale, al riesame di tutte le situazioni in atto.
2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

Art. 23 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n.241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. ord.	INTERVENTI		GIORNI UTILI PER LA DEFINIZIONE	
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al capo II		120 gg.	
2	Concessione dei contributi di cui al capo III		120 gg.	
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al capo IV	Concessioni sussidi	120 gg.	
		Concessioni ausili fin.	30 gg.	
4	Attribuzioni di vantaggi economici di cui al capo V	Godimento di un bene comunale	30 gg.	
		Fruizione di un servizio	30 gg.	

Art. 24 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

num. ord.	Oggetto	Settori di intervento	Unità organizzativa
1	Sovvenzioni di cui al capo II	Rag.	MAESA
2	Contributi di cui al capo III	Rag.	MAESA

Nota all'articolo 23

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Nota all'articolo 24

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

n. d.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
		3°	Polizia Municipale
	«Sussidi ed ausili finanziari» di cui al Capo IV		
		3°	Polizia Municipale
	«Vantaggi economici» di cui al Capo V		

1.25 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

1.26 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

insieme con i regolamenti vigenti in materia.

1.27 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

1.28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

una volta divenuta esecutiva, sarà riferibile come se fosse in vigore dal momento della sua approvazione

Ad effetto l'integrazione e firma
Calz

COMUNE DI CASOLI



PROVINCIA DI CHIETI



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 Del 04-08-03

Oggetto: MODIFICA ART.14,15 E 16 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

L'anno duemilatre il giorno quattro del mese di agosto alle ore 17.00, nella solita sala delle riunioni.

Previo espletamento delle formalità prescritte della vigente Legge Comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri eletti e in carica:

BARRELLA GIANCARLO	P	TARABORRELLI GIUSEPPE	P
TILLI CONCEZIO	P	TRAVAGLINI GIUSEPPINA	P
CANDELORO GIOVANNA	P	TRAVAGLINI MARIO DOMENICO	A
COMEGNA VINCENZO	P	SIG. DE LUCA SERGIO	P
D'AMICO FRANCESCO	P	IANIERI ANTONIO	P
DE PETRA DOMENICO	P	SIG. IANIERI ANTONINO	P
SIG. DI FELICE PIERO	P	TRAVAGLINI FILIPPO	P
NASUTI LUIGI	P	VASSALLI SILVANA	A
RAGGIO TONINO	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Capo del Comune Signor RADOCCIA Dott. ANGELO incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. TARABORRELLI GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

Immediatamente eseguibile

N

OGGETTO POSTO AL N. 5 DELL'O.D.G.

INIZIO DISCUSSIONE : ORE 17,25

CONSIGLIERI INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA APERTURA DELLA
SEDUTA: VASSALLI Silvana.

CONSIGLIERI ASSENTATISI SUCCESSIVAMENTE ALLA APERTURA DELLA
SEDUTA: IANIERI Antonino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il sindaco, il quale illustra la proposta di provvedimento in esame, precisando che la stessa trae spunto dall'accordo, raggiunto dai rappresentanti dei Comuni aderenti al Patto Territoriale del Sangro-Aventino, di assicurare un contributo economico alla famiglia dell'ex sindaco di Torino di Sangro, Donato IEZZI, tragicamente scomparso lo scorso autunno;

UDITO il Consigliere VASSALLI Silvana, che esprime preoccupazione in ordine all'eccessivo aumento dell'ammontare massimo dei contributi e sussidi, elevato a ben € 2.500,00;

UDITO ancora il sindaco, il quale precisa che tale importo rappresenta pur sempre il limite massimo degli interventi assistenziali;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione consiliare n° 41, del 26/06/1992, esecutiva, venne approvato il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici;
- gli artt. 13 e seguenti del citato regolamento disciplinano la concessione di sussidi ed ausili finanziari in favore di persone fisiche in situazione di indigenza (sussidio) ovvero di temporaneo stato di difficoltà (ausilio finanziario);
- le citate norme limitano la possibilità di concedere sia i sussidi sia gli ausili finanziari in favore di residenti, persone di passaggio o ricoverate in ospedale, stranieri o apolidi, non prevedendo la possibilità di attribuire tali vantaggi economici a persone o famiglie non residenti;
- per la concessione dei sussidi ed ausili finanziari è inoltre previsto un tetto di spesa di £ 500.000, limite che deve essere rivisto, in relazione alla svalutazione verificatasi nel periodo 1992/2003;

RITENUTO dover modificare le precitate norme regolamentari, elevando l'importo massimo dei sussidi e ausili finanziari a € 2.500,00 e prevedendo la possibilità di concessione, in presenza di circostanze eccezionali e debitamente documentate e giustificate, anche a favore di persone fisiche e/o nuclei familiari non residenti in Casoli;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità e contabile espressi rispettivamente dai responsabili dei settori 1° e 2°;

CON VOTI favorevoli unanimi , espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di modificare come segue gli artt. 14, 15 e 16 del vigente regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici:

ART. 14

Al comma 1, viene aggiunta la seguente lettera d):

“d) in casi eccezionali, debitamente documentati e giustificati, le persone fisiche e/o i nuclei familiari non residenti”.

ART. 15

Al comma 5, il limite minimo del sussidio è modificato da £ 50.000 a € 50,00, il limite massimo, da £ 500.000 a € 2.500,00.

ART. 16

Al comma 4, il limite minimo dell'ausilio finanziario viene modificato da £ 50.000 a € 50,00 ed il limite massimo, da £ 50.000 a € 2.500,00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TARABORRELLI GIUSEPPE

Il Segretario
F.to RADOCCIA Dott. ANGELO




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

12 AGO. 2003

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Casoli il giorno al numero 990 del registro ai sensi dell'art. 124, c.1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Casoli, li 12 AGO 2003



IL MESSO COMUNALE
FIRMATO COME ALL'ORIGINALE

ESECUTIVITA'

- La presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
- La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 22.08.2003 perché decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Casoli, li 11.09.2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RADOCCIA Dott. ANGELO

P.C.C. all'originale per uso Aut. Ue. P.

Casoli, li 11.09.2003

IL FUNZIONARIO INCARICATO